REGOLAMENTO (CEE) N. 3249/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 142/85 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 106/85 e (CEE) n. 3688/84 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 106/85 del Consiglio, del 14 gennaio 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 142/85 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 951/85 (3), stabilisce in particolare le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 106/85 ; che tali misure comprendono tra l'altro la ripartizione dei quantitativi ; che è opportuno prevedere, tenuto conto dello stadio attuale di utilizzazione dei suddetti quantitativi, un'altra ripartizione dei quantitativi in questione ; che, tenuto conto del periodo di tempo ancora disponibile per l'anno in corso, è opportuno prevedere che i prodotti per i quali il certificato di autenticità è rilasciato quest'anno nel paese terzo possono essere importati sino al 28 febbraio 1986 ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 142/85 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, paragrafo 1
   — lettera a), il quantitativo di « 12 500 tonnellate » è sostituito da « 16 500 tonnellate »,
   — lettera c), il quantitativo di « 2 300 tonnellate » è sostituito da « 4 300 tonnellate »,
   — lettera d), il quantitativo di « 10 000 tonnellate » è sostituito da « 4 000 tonnellate ».

2. È inserito l'articolo 3 bis seguente :

   « *Articolo 3 bis*

   In deroga all'articolo 3, il certificato di autenticità, rilasciato nel 1985 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), può essere presentato sino al 28 febbraio 1986 ».

3. All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente :

   « Per quanto concerne i certificati di autenticità utilizzati in conformità dell'articolo 3 bis, la comunicazione comprende anche l'anno di rilascio del certificato di autenticità ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 14 del 17. 1. 1985, pag. 3.
(2) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 14.
(3) GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 14.